

Bonus sociali

I bonus sociali elettrico, gas e idrico sono una misura volta a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica, di gas naturale e idrica dai nuclei familiari in condizioni di disagio economico o fisico. Sono stati gradualmente introdotti nel corso degli anni dalla normativa nazionale e successivamente attuati con provvedimenti di regolazione dell'Autorità.

BONUS SOCIALI PER DISAGIO ECONOMICO

Dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali elettrico, gas e acqua per disagio economico sono riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto.

Per attivare il procedimento per il riconoscimento automatico dei bonus sociali agli aventi diritto **è necessario e sufficiente presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ogni anno e ottenere un'attestazione di ISEE entro la soglia di accesso ai bonus, oppure risultare titolari di Reddito/Pensione di cittadinanza.**

Quali sono i requisiti per beneficiare dei bonus sociali

- il cittadino/nucleo familiare deve risultare in condizione di disagio economico, ossia deve:
 - appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 9.530 euro, oppure
 - appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro, oppure
 - appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.
- limitatamente ai bonus sociali elettrico e gas il valore soglia dell'ISEE di accesso alle agevolazioni per l'anno 2023 è stato elevato a 15.000 euro (Legge 29 dicembre 2022 n. 197) e a 30.000 euro per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico (DL 30 marzo 23, n. 34)
- uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve risultare intestatario di un contratto di fornitura elettrica e/o di gas naturale e/o idrica:
 - con tariffa per usi domestici (ossia la fornitura deve servire locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare) o, per accedere al bonus sociale idrico, per uso domestico residente
 - attivo (ossia l'erogazione del servizio deve essere in corso) o temporaneamente sospeso per morosità.

in alternativa, uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve usufruire, in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare, di una fornitura condominiale (centralizzata) di gas naturale e/o idrica per uso civile e attiva.

Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia - elettrico, gas, idrico - per anno di competenza della DSU (cosiddetto "vincolo di unicità").

Ad esempio per l'anno 2021 un solo bonus per disagio economico elettrico, un solo bonus gas e un solo bonus idrico.

Quali requisiti deve avere la fornitura per poter beneficiare del bonus

FORNITURA DIRETTA

La fornitura diretta elettrica, gas e idrica deve essere intestata a uno dei componenti del nucleo familiare ISEE, ossia il contratto di luce, gas e acqua deve essere intestato a uno dei componenti del nucleo, indicati nella DSU. Inoltre:

la fornitura diretta elettrica deve essere:

- per uso domestico, ossia deve servire locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare;
- attiva
ossia l'erogazione del servizio deve essere in corso; sono considerate attive anche le forniture momentaneamente sospese per morosità;

Come si svolge il procedimento per verificare il diritto di un nucleo familiare ad accedere ai bonus sociali

In ogni anno solare, per ogni nucleo familiare che, sulla base della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presentata, risulta in condizioni di disagio economico:

l'INPS invia al Sistema Informativo Integrato gestito dalla società Acquirente Unico S.p.A., i dati tratti, dalla DSU, che sono strettamente necessari per le verifiche di ammissibilità all'agevolazione; la trasmissione dei dati avviene nel rispetto della normativa sulla privacy e delle modalità definite dall'Autorità;

il SII verifica che nessuno dei componenti del nucleo familiare ISEE sia già beneficiario di un bonus sociale elettrico/gas/idrico per lo stesso anno di competenza della DSU.

- In caso di esito positivo della verifica che il nucleo familiare non risulti già beneficiario di un bonus elettrico/gas per l'anno di competenza della DSU (verifica di unicità), il SII ricerca un contratto di fornitura diretta di energia elettrica e/o di gas naturale intestato a uno dei codici fiscali dei componenti del nucleo familiare ISEE, incrociando i dati ricevuti dall'INPS relativi al nucleo familiare con quelli contenuti nel Registro Centrale Unico (banca dati informativa contenente le informazioni sui contratti di fornitura di energia elettrica e di gas naturale);
- se il SII individua un contratto di fornitura diretta di energia elettrica o di gas naturale intestato ad uno dei componenti del nucleo familiare ISEE, provvede a verificare che la fornitura abbia le caratteristiche previste dalla regolazione

→ vedi [Quali sono i requisiti](#)

In caso di esito positivo di tali verifiche, il bonus viene erogato in bolletta

→ vedi [Come e quando si ricevono](#)

- se il SII NON individua una fornitura diretta di energia elettrica intestata ad uno dei componenti del nucleo familiare ISEE e agevolabile, il SII ripete questa ricerca in ciascuno dei mesi successivi, fino al termine dell'anno di validità della relativa attestazione ISEE (31 dicembre dell'anno in cui è stata presentata la DSU).

Come si ottengono i bonus

Dal 1° gennaio 2021 tutti i cittadini/nuclei familiari che presentano annualmente una [Dichiarazione Sostitutiva Unica \(DSU\)](#) per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata (es.: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè, ecc.) e che risultano in condizione di disagio economico, sono automaticamente ammessi al procedimento per il riconoscimento delle agevolazioni (bonus sociali elettrico, gas e idrico) agli aventi diritto.

Per attivare il procedimento di riconoscimento automatico dei bonus sociali agli aventi diritto, dunque, è necessario e sufficiente presentare la DSU ogni anno e ottenere un'attestazione di ISEE entro la soglia di accesso ai bonus, oppure risultare titolari di Reddito/Pensione di cittadinanza. Il procedimento serve a verificare la sussistenza degli ulteriori requisiti di ammissione, relativi alla fornitura e all'unicità del relativo bonus per nucleo familiare per anno di competenza. vedi [Quali sono i requisiti](#).

A quanto ammontano i bonus sociali

Il valore dei bonus sociali elettrico e gas è determinato e periodicamente aggiornato dall'Autorità, in base ai criteri previsti dalla normativa.

Di norma, all'inizio dell'anno l'Autorità aggiorna i valori dei bonus sociali elettrico e gas da riconoscere nel corso di tutto il medesimo anno.

Il Governo ha previsto un rafforzamento dei bonus sociali elettrico e gas al fine di contenere, per i clienti domestici beneficiari delle agevolazioni, gli incrementi della spesa per le forniture conseguenti alle variazioni dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale. L'impatto degli aumenti della spesa per le forniture previsti per il trimestre sui clienti domestici svantaggiati verrà ammortizzato dal riconoscimento di un bonus straordinario (cosiddetta componente compensativa integrativa - CCI) aggiuntivo a quello ordinario (componente CCE per l'elettrico e CCG per il gas), che consentirà agli aventi diritto di compensare in misura significativa gli effetti degli aumenti complessivi dell'ultimo periodo.

Il valore del bonus sociale elettrico dipende dal numero di componenti del nucleo familiare ISEE indicati nella DSU.

Per coloro che appartengono:

- ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 9.530 euro, oppure
- ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro, limitatamente all'anno 2023 il valore ISEE è pari a 30.000 euro, oppure
- ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

Valori in vigore nel II trimestre 2023, 1° aprile - 30 giugno 2023
[bonus ordinario \(CCE\) + compensazione integrativa temporanea prevista per il II trimestre 2023](#)

[\(CCI\)](#)

€/trimestre per punto di prelievo; nell'ultima colonna della tabella è riportato un esempio di fatturazione mensile (30 gg/mese).

Numerosità familiare	Bonus ordinario (CCE) + Compensazione temporanea (CCI)	Esempio fatturazione mensile (30gg)
1-2 componenti	49,14	16,2
3-4 componenti	59,15	19,5
oltre 4 componenti	64,61	21,3

Per coloro che appartengono:

- ad un nucleo familiare con indicatore ISEE compreso tra $9.530 < ISEE \leq 15.000$ (con meno di 4 figli) per l'anno 2023 il bonus è riconosciuto nella misura ridotta pari all'80% rispetto al bonus ordinario, in attuazione [all'articolo 1, comma 18, della legge 29 dicembre 2022 n. 197](#).

Infatti, la normativa ha introdotto una novità rispetto alla quantificazione del bonus sociale prevedendo "la necessità di determinare risparmi più elevati per le famiglie con valori dell'ISEE più bassi". Il legislatore ha delegato all'Autorità il compito di parametrare il bonus in base al valore dell'ISEE di ogni nucleo familiare prevedendo il riconoscimento di una compensazione piena (100%) solo ai nuclei con ISEE più basso (ISEE non superiore a 9.530 euro).

Valori in vigore nel II trimestre 2023, 1° aprile - 30 giugno 2023

[bonus ordinario \(CCE\) + compensazione integrativa temporanea prevista per il II trimestre 2023](#)

[\(CCI\)](#)

€/trimestre per punto di prelievo; nell'ultima colonna della tabella è riportato un esempio di fatturazione mensile (30 gg/mese).

Numerosità familiare	Bonus ordinario (CCE) + Compensazione temporanea (CCI)	Esempio fatturazione mensile (30gg)
1-2 componenti	39,13	12,9
3-4 componenti	48,23	15,9
oltre 4 componenti	52,78	17,4

[valori precedenti](#)

Come e quando si ricevono i bonus sociali

In via ordinaria, successivamente alla presentazione della DSU da parte del cittadino, nei casi in cui l'ISEE del nucleo familiare ISEE rientri nelle soglie di accesso al bonus, il sistema impiega di norma circa 1 mese per:

- individuare la fornitura diretta intestata ad uno dei componenti del nucleo familiare ISEE (ove esistente);
- effettuare le previste verifiche di ammissibilità sulla fornitura;
- trasmettere agli operatori competenti i dati necessari per erogare il bonus in bolletta agli aventi diritto.

Il bonus deve essere applicato dagli operatori competenti nella prima fattura emessa successiva alla ricezione di tali dati. In ogni bolletta viene applicata la quota di bonus proporzionale al periodo di tempo al quale la bolletta fa riferimento. Dunque, l'effettiva applicazione del bonus in bolletta dipende dalla frequenza di fatturazione dell'operatore competente.

Ad esempio: il cittadino ha presentato la DSU il 5 maggio 2022. Il SII ha ricevuto a giugno da INPS le informazioni sul nucleo familiare che sono necessarie per effettuare le verifiche di ammissibilità all'agevolazione; se tali verifiche danno esito positivo, il SII ha trasmesso agli operatori competenti i dati necessari per procedere all'erogazione del bonus di norma entro in mese di giugno (es.: 15 giugno 2022). Se il distributore e il venditore competenti emettono le fatture mensilmente, il cittadino vedrà il bonus nella bolletta del mese di agosto (in quanto il venditore trasferirà il bonus al cliente finale nella prima fattura emessa successiva alla data di fatturazione del bonus da parte dell'impresa di distribuzione, che emette fattura su base mensile). Se, invece, il venditore competente emette fattura ogni 2 o 3 mesi, il cittadino vedrà il bonus applicato in bolletta a settembre (se frequenza di fatturazione è bimestrale) o a ottobre (se frequenza di fatturazione è trimestrale)

Limitatamente all'anno 2022, il valore soglia dell'ISEE di accesso ai bonus sociali elettrico e gas è stato elevato a 12.000 euro. Sono state inoltre introdotte modalità di riconoscimento straordinarie di questi bonus agli aventi diritto, con particolare riferimento alla decorrenza delle agevolazioni e alla loro durata¹:

per i nuclei familiari che, a seguito della presentazione di una DSU nell'anno 2022 hanno avuto un ISEE attestato di valore superiore a 9.530 euro e fino a 12.000 euro, che hanno meno di 4 figli a carico, che non risultano percettori di Reddito/Pensione di cittadinanza e che abbiano diritto al bonus sociale elettrico e/o gas per l'anno 2022:

- nel caso in cui nessuno dei componenti del nucleo familiare sia beneficiario di un bonus 2021 (ossia riconosciuto sulla base di una DSU presentata nell'anno 2021) della stessa tipologia (elettrico/gas) e ancora in corso di erogazione (ossia che viene ancora applicato in bolletta), le agevolazioni 2022 decorrono:
 - dal 1° aprile 2022, se la fornitura agevolabile risulta attiva a tale data (1° aprile 2022);

- o dalla data di attivazione della fornitura se, invece, la fornitura agevolabile è stata attivata dopo il 1° aprile 2022;
- nel caso in cui uno dei componenti del nucleo familiare sia beneficiario di un bonus 2021 della stessa tipologia e ancora in corso di erogazione, le agevolazioni 2022 decorrono in continuità dal giorno successivo al termine del corrispondente bonus sociale 2021;
- in tutti i casi, le agevolazioni terminano il 31 dicembre 2022 (ad eccezione dei casi in cui vengano meno le condizioni che danno accesso al bonus e che comportano l'interruzione anticipata dell'agevolazione ai sensi della deliberazione 63/2021/R/com; ad esempio, per il bonus sociale gas, se la classe del misuratore supera la classe G6).

per i nuclei familiari che, a seguito della presentazione di una DSU nell'anno 2022 hanno avuto un ISEE attestato di valore non superiore a 9.530 euro e che hanno meno di 4 figli a carico oppure hanno avuto un ISEE attestato non superiore a 20.000 euro e che hanno almeno 4 figli a carico oppure sono titolari di Reddito o di Pensione di cittadinanza, e che abbiamo diritto al bonus sociale elettrico e/o gas per l'anno 2022:

- nel caso in cui nessuno dei componenti del nucleo familiare sia beneficiario di un bonus 2021 della stessa tipologia (elettrico/gas) ancora in corso di erogazione, le agevolazioni 2022 decorrono:
 - o dal 1° gennaio 2022, se la fornitura agevolabile risulta attiva a tale data (1° gennaio 2022);
 - o dalla data di attivazione della fornitura se, invece, la fornitura agevolabile è stata attivata dopo il 1° gennaio 2022;
- nel caso in cui uno dei componenti del nucleo familiare sia beneficiario di un bonus 2021 della stessa tipologia ancora in corso di erogazione, le agevolazioni 2022 decorrono in continuità, a partire dal giorno successivo al termine del corrispondente bonus sociale 2021;
- in tutti i casi, i bonus hanno una durata ordinaria pari a 12 mesi, (ad eccezione dei casi in cui vengano meno le condizioni che danno accesso al bonus e che comportano l'interruzione anticipata dell'agevolazione ai sensi della deliberazione 63/2021/R/com).

Operativamente, il SII avvierà nel mese di ottobre, terminati i necessari sviluppi informatici, le verifiche necessarie per il riconoscimento delle agevolazioni ai nuovi aventi diritto (ossia la ricerca di una fornitura intestata ad uno dei componenti del nucleo familiare ISEE e la

verifica dei relativi requisiti di ammissibilità), procedendo in ordine cronologico in base alla data di presentazione della DSU. Le DSU che il SII avrà ricevuto dall'INPS fino al mese di settembre incluso, che, di norma, sono le DSU presentate dai cittadini fino al mese di agosto 2022 incluso, saranno gestite dal SII entro il mese di novembre 2022. Le DSU che il SII riceverà dall'INPS successivamente al mese di settembre, saranno invece gestite con le tempistiche ordinarie, descritte precedentemente. Le somme già fatturate ed eccedenti quelle dovute sulla base dell'applicazione dei bonus saranno compensate (scontate) nella prima fattura utile emessa dal venditore successivamente alle verifiche di cui sopra o, qualora questo non sia possibile, tramite rimborso automatico entro tre mesi da tale fattura.

Per maggiori informazioni: https://www.arera.it/it/bonus_sociale.htm